

CONVENZIONE TRA L'ENTE LOCALE E L'ISTITUTO SCOLASTICO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI

PREMESSO

- che l'art. 12 della L. n. 517 / 77 prevede la possibilità che gli edifici e le attrezzature scolastiche possano essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- che ai sensi dell'art. 50 del D.I. 44/2001 (Regolamento di contabilità scolastica) è in facoltà della Scuola autorizzare l'uso temporaneo e precario dei locali scolastici e delle attrezzature;
- che in relazione a quanto sopra, si rende opportuno procedere ad una regolamentazione delle modalità di utilizzo dei locali scolastici, ivi compresi la palestra, tra il Comune di Ziano e l'Istituto Comprensivo di Borgonovo, anche in previsione delle richieste che potranno essere avanzate da enti ed associazioni o privati in ordine alla disponibilità degli stessi;
- che la deliberazione della Giunta Comunale N. _____ del _____ e la deliberazione del Consiglio di Istituto del _____ hanno autorizzata la stipula della presente convenzione;

QUANTO SOPRA ESPRESSO

Tra

il Comune di Ziano rappresentato dal Dott. Enrico Franchini nato a Ziano Piacentino (PC) il 08/06/1948 domiciliato per la carica in via Roma n. 167 in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000

e

l'Istituto Comprensivo di Borgonovo rappresentato dalla Dott.ssa Agostina Negroni nata a Podenzano (Pc) il 22/04/42, domiciliata per la carica in via Sarmato n. 1 Borgonovo V.T., in qualità di legale rappresentante, in applicazione del D.L. n.59/98, del D.P.R 275/99 e del D.I. 44/2001, che regolano l'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche.

SI CONVIENE E SI STIPULA

art. 1

Il Comune e l'Istituto Comprensivo di Borgonovo convengono che può essere concesso l'utilizzo a terzi, in via temporanea e precaria, dei locali posti nell'edificio della Scuola Primaria di Ziano.

art. 2

L'utilizzo dei locali posti nell'edificio scolastico è riservato in via prioritaria all'Istituzione Scolastica a cui sono destinati per lo svolgimento delle attività didattiche ed istituzionali.

art. 3

E' possibile, altresì, l'utilizzo di detti locali da parte di altre Istituzioni Scolastiche, Enti Locali, Associazioni, Società Sportive, Organizzazioni Sindacali, Gruppi, Circoli e Privati per iniziative di particolare rilievo culturale e sociale.

art. 4

L'utilizzo dei locali scolastici, degli arredi e delle attrezzature in esso poste può essere concesso in uso gratuito o a pagamento all'Ente proprietario (Comune).

La tipologia di utilizzo è stabilita dal Comune.

Per la tipologia a pagamento il Comune determina le tariffe.

art. 5

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzo dei locali scolastici per iniziative proprie o da sé patrocinate, ovvero per motivi istituzionali (votazioni) previo assenso da parte della scuola ove l'attività debba svolgersi nei periodi di attività didattica.

art. 6

Gli interessati ad usufruire dei locali posti nell'edificio scolastico devono presentare domanda al Comune indirizzata al Sindaco

In tale richiesta devono essere specificati:

- gli spazi che si intende utilizzare
- i giorni e le fasce orarie
- il tempo di utilizzo
- i motivi per i quali si richiede l'uso
- l'assunzione degli oneri di pulizia e vigilanza
- il nominativo del responsabile a cui fare riferimento.

art. 7

Il Comune, valutata ammissibile la richiesta, chiede l'autorizzazione all'utilizzo dei locali al Dirigente Scolastico, comunicando tutti i dati relativi.

art. 8

Il Dirigente Scolastico, verificata la compatibilità con l'attività scolastica e la rispondenza ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, autorizza il Comune a concedere in uso i locali scolastici.

art. 9

Le spese per danni ai locali e alle attrezzature che avessero a verificarsi in corso o in dipendenza di tale uso sono a carico dei concessionari

Il Comune quantificherà l'entità dei danni e provvederà al recupero delle spese derivanti.

art. 10

Se i richiedenti, per l'attività che intendono svolgere, necessitano delle attrezzature informatiche o tecnologiche in dotazione e di proprietà della scuola (computer, televisioni, videoregistratori, videoproiettori ecc) devono presentare apposita richiesta al Dirigente, che provvederà direttamente alla concessione in base ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto con i corrispettivi costi di utilizzo.

art. 11

L'inadempienza agli obblighi da parte del personale preposto alla custodia, pulizia e sorveglianza dei locali comporterà la revoca della concessione.

Il Dirigente comunica al Comune l'inadempienza.

Il Comune convoca i concessionari e, se non riesce a sanare la situazione, revoca la concessione.

art. 12

Il Comune e l'Istituzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità derivante da danni a persone che potrebbero verificarsi durante il periodo di utilizzo dei locali.

Restano, pertanto, a carico dei concessionari risarcimenti e spese derivanti da detti danni.

art. 13

La durata della presente convenzione è fissata in cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione.

Le spese di registrazione in base alle norme vigenti sono a carico del Comune.

Per il Comune di Ziano

Per l'Istituto Comprensivo di Borgonovo

IL SINDACO

Dott Enrico Franchini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Agostina Negroni